
Legge
tributaria del 21 giugno 1994; modifica

(del 20 settembre 2016)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 3

³Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta. Sono riservate le disposizioni concernenti l'imposizione degli utili immobiliari (art. 123-139).

Art. 140

Abrogato

Art. 309c cpv. 4

⁴Abrogato

Art. 314c cpv. 4⁴Abrogato**Art. 314d**

Abrogato

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Bellinzona, 20 settembre 2016

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **F. Badasci**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 9 novembre 2016 n. 187)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini